



**CITTA' DI MARSALA**  
*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

**Ordinanza del Sindaco n° 50 del 22/06/2026**  
**Riferita alla Proposta N. 56**

SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ A SEGUITO DI INCENDIO DIVAMPATO IN DATA 15/06/2026 PRESSO LO STABILIMENTO SARCO S.R.L., MARSALA. ANNULLAMENTO DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 47 DEL 15/06/2026 E N. 48 DEL 17/06/2026. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. - AGGIORNAMENTO N. 2**

**LA SINDACA**

**PREMESSO CHE:**

- in data 15 giugno 2026, intorno alle ore 02:00, si è sviluppato un vasto incendio presso lo stabilimento industriale della ditta **SARCO S.R.L.**, sito in contrada Ponte Fiumarella nel territorio del Comune di Marsala, così come comunicato dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani;
- l'evento è stato tempestivamente segnalato alle strutture comunali competenti: Protezione Civile Comunale, Corpo di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico Comunale, nonché all'ASP territorialmente competente;
- sul luogo dell'incendio sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trapani, che hanno operato per il contenimento e lo spegnimento delle fiamme, successivamente dichiarato concluso;
- con Ordinanza Sindacale n. 47 del 15/06/2026 sono state adottate misure precauzionali urgenti a tutela della pubblica incolumità;
- la medesima è stata successivamente annullata e aggiornata con Ordinanza Sindacale n. 48 del 17/06/2026, che ha tra l'altro ridefinito il perimetro dell'area di interesse sulla base delle valutazioni di ARPA Sicilia e dell'ASP di Trapani;

**CONSIDERATO CHE:**

- il personale tecnico di ARPA Sicilia ha provveduto al posizionamento di campionatori ad alto volume del particolato atmosferico nell'area interessata dall'evento, al fine di

determinare analiticamente le concentrazioni di eventuali sostanze inquinanti, ivi incluse le diossine, i furani (PCDD/PCDF) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA);

- in data 21 giugno 2026, ARPA Sicilia ha trasmesso i valori analitici rilevati dal campionatore ad alto volume (campione n. 202606254.01) che risultano al di sotto delle soglie di riferimento indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per le aree urbane e, a maggior ragione, per le aree in prossimità di fonte emissiva locale;
- a seguito della trasmissione dei risultati sopra riportati, questa Amministrazione Comunale ha richiesto all'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione le proprie valutazioni sanitarie aggiornate;
- l'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione, preso atto dei risultati analitici di ARPA Sicilia, ha comunicato che le misure di protezione individuale relative all'utilizzo di mascherine filtranti FFP2/FFP3 non sono più ritenute necessarie e possono pertanto essere rimosse dal novero delle prescrizioni obbligatorie;
- non sono invece ancora pervenuti all'Amministrazione Comunale i risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati da ARPA Sicilia nell'area interessata dall'evento; in assenza di tali esiti, le misure veterinarie e zootecniche già disposte con le precedenti ordinanze restano in vigore in applicazione del principio di precauzione, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Trapani;

#### VISTE:

- le note dell'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione, prot. 97034 del 15/06/2026, prot. 97916 del 16/06/2026, e la comunicazione e-mail di aggiornamento relativa agli esiti del monitoraggio ARPA Sicilia;
- la nota dell'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, prot. 97177 del 15/06/2026, ad oggetto "Incendio presso la ditta Sarco Srl – c.da Ponte Fiumarella, Marsala. Disposizioni urgenti in materia di protezione da diossine e PCB", le cui prescrizioni veterinarie/zootecniche rimangono invariate;
- i risultati della campagna di monitoraggio ambientale dell'aria trasmessi via e-mail da ARPA Sicilia in data **21 giugno 2026**, relativi al campionamento ad alto volume del particolato atmosferico;
- la nota dell'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione, prot. 101415 del 22/06/2026, di aggiornamento relativa agli esiti del monitoraggio ARPA Sicilia di cui al campione n. 202606254.01, con la quale si ritengono decadute le ultime prescrizioni emanate dallo stesso Dipartimento.

#### TENUTO CONTO:

- della normativa in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. CE 178/2002, Reg. CE 852/2004, Reg. UE 915/2023 in materia di contaminanti ambientali negli alimenti, nonché del Reg. CE 277/2012 in materia di alimentazione animale per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d'intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili nei mangimi;
- che l'area perimetrata in rosso nell'allegata planimetria – già condivisa con ARPA Sicilia e l'ASP di Trapani in occasione dell'Ordinanza n. 48 del 17/06/2026 – rimane il riferimento geografico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

## **RITENUTO CHE:**

- l'art. 108, comma 1, punto c 1) del D. Lgs. n. 112/1998 disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, le funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio comunale;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in presenza di rischi derivanti da agenti chimici aerodispersi di natura accidentale;
- l'art. 74 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) disciplinano la tutela delle acque e delle matrici ambientali, imponendo ogni cautela in caso di contaminazione potenziale dei suoli e dei prodotti agricoli;
- alla luce degli esiti del monitoraggio dell'aria trasmessi da ARPA Sicilia, che attestano valori di tossicità (PCDD/PCDF – TE) al di sotto delle soglie guida OMS, le misure precauzionali relative alla protezione delle vie respiratorie mediante mascherine FFP2/FFP3 non risultano più necessarie, come confermato dall'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione;
- in assenza dei risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati da ARPA Sicilia, il principio di precauzione impone il mantenimento in vigore delle misure veterinarie e zootecniche già disposte, al fine di tutelare la sicurezza della filiera alimentare di origine animale;
- sussistono pertanto i presupposti per aggiornare e sostituire integralmente le Ordinanze Sindacali n. 47 del 15/06/2026 e n. 48 del 17/06/2026, adeguando le misure prescrittive all'evoluzione del quadro ambientale e alle più recenti indicazioni tecniche degli Enti competenti;

## **VISTI:**

- lo Statuto del Comune di Marsala;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- gli artt. 6 e 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell'Ambiente;

- la Legge n. 833/1978 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32;
- il Reg. CE 178/2002, il Reg. CE 852/2004, il Reg. UE 915/2023 e il Reg. CE 277/2012;

## O R D I N A

che con la presente ordinanza annulla integralmente e sostituisce le Ordinanze Sindacali:

- **n. 47 del 15/06/2026**, ad oggetto “Misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità a seguito di incendio divampato in data 15/06/2026 presso lo stabilimento Sarco s.r.l., Marsala. Ordinanza contingibile ed urgente”;
- **n. 48 del 17/06/2026**, ad oggetto “Misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità a seguito di incendio divampato in data 15/06/2026 presso lo stabilimento Sarco s.r.l., Marsala. ordinanza contingibile ed urgente. Aggiornamento n. 1”.

Tutte le prescrizioni contenute nelle ordinanze di cui sopra cessano di produrre effetti dalla data di adozione della presente ordinanza, fatta salva la parte relativa alle misure veterinarie e zootecniche che viene integralmente confermata e trasposta nella presente.

La seguente misura precauzionale residua per la popolazione:

con decorrenza immediata e sino al **29 Giugno 2026**, salvo ulteriori determinazioni conseguenti agli esiti degli accertamenti tecnici in corso, nell’area perimetrata in rosso nell’allegata planimetria è osservata la seguente misura precauzionale:

- Procedere ad un **accurato lavaggio con acqua corrente** di frutta, ortaggi e prodotti agricoli destinati al consumo alimentare, con particolare attenzione ai prodotti a foglia larga raccolti nell’area interessata.

Le prescrizioni relative all’utilizzo di mascherine filtranti FFP2/FFP3, contenute nelle precedenti ordinanze, sono **revocate** alla luce degli esiti del monitoraggio dell’aria trasmessi da ARPA Sicilia, che attestano valori di PCDD/PCDF (TE) al di sotto delle soglie guida dell’OMS, e delle conseguenti valutazioni dell’ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione.

Inoltre, in merito al consumo dei prodotti agricoli e da allevamento animale, in attesa dei risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati da ARPA Sicilia e in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani (prot. 97177 del 15/06/2026), nell’area perimetrata in rosso nell’allegata planimetria restano in vigore, con decorrenza dal 15/06/2026 e fino a revoca, le seguenti misure veterinarie e zootecniche, vige:

1. Il divieto di utilizzare per l'alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende zootecniche nell'ambito della zona di protezione ed i prodotti da esso derivati dopo il 15.06.2026;
2. Il divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;
3. Il divieto di pascolo;
4. Il divieto di utilizzo e vendita di foraggi contaminati e di quelli esposti all'eventuale contaminazione, per l'alimentazione degli animali;
5. Il divieto di raccolta e consumo lumache;
6. L’obbligo di detenere volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli

- con prodotti provenienti da zone poste all'esterno della zona di protezione;
7. Il divieto di consumare in proprio e di cedere a terzi carni, prodotti dopo il 15 .06.2026, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

### **DISPONE**

il permanere dell'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in modalità ristretta con le fun-zioni già individuate dall'Ordinanza Sindacale n. 47 del 15/06/2026.

### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 ad euro 500,00. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia ambientale e sanitaria eventualmente applicabili.

### **DISPONE INOLTRE**

Che il Corpo di Polizia Municipale con l'eventuale coordinamento delle altre FF. dell'Ordine, assicurano la vigilanza e l'osservanza e le prescrizioni della presente ordinanza e il costante monito-raggio della situazione nell'area interessata dall'evento, con obbligo di aggiornamento periodico alla Sindaca;

### **INVITA**

- la cittadinanza ad adottare comportamenti improntati alla prudenza e alla collaborazione con le Autorità sanitarie, ambientali e di protezione civile, evidenziando che le misure contenute nel presente provvedimento sono adottate esclusivamente in applicazione del principio di precauzione e potranno essere modificate, ridotte o revocate in relazione all'evoluzione del quadro ambientale e agli esiti dei monitoraggi in corso;
- **ARPA Sicilia** a trasmettere, con ogni consentita urgenza, i risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati nell'area interessata dall'incendio, al fine di consentire l'adozione delle eventuali ulteriori misure di tutela della salute pubblica ovvero la revoca o il mantenimento delle misure veterinarie e zootecniche;
- **l'ASP di Trapani - Dipartimento di Prevenzione** a fornire eventuali ulteriori valutazioni sanitarie in ordine ai rischi per la salute della popolazione esposta e ad adottare le misure di propria competenza;
- **il Servizio Veterinario e di Igiene degli Alimenti dell'ASP di Trapani** a porre in essere ogni utile iniziativa per la gestione dell'emergenza in corso e a comunicare la revoca delle misure veterinarie e zootecniche non appena gli esiti delle analisi sui campioni di terreno lo consentano.

Il Comune di Marsala si riserva di adottare ulteriori provvedimenti, anche di carattere restrittivo, ovvero di revocare le misure di cui alla presente ordinanza, in esito agli accertamenti tecnici in corso ovvero al variare delle condizioni dell'evento.

Eventuali segnalazioni e comunicazioni urgenti potranno essere indirizzate ai numeri di emergenza di seguito indicati:

- Numero Unico Emergenze: 112;
- Emergenza Sanitaria: 118;
- Vigili del Fuoco: 115.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Alla Prefettura di Trapani, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL – protocollo.preftp@pec.interno.it;
- Alla Questura di Trapani – dipps185.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Trapani – ttp30336@pec.carabinieri.it;
- Al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana – dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it; st.trapani@protezionecivilesicilia.it;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani – com.trapani@cert.vigilfuoco.it;
- Al Comando della Polizia Municipale di Marsala – poliziamunicipalemarsala@legalmail.it;
- Alla Direzione Generale dell'ASP di Trapani – direzione.generale@pec.asp.trapani.it;
- All'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione – protocollo@pec.asp.trapani.it; dipartimento.prevenzione@asp.trapani.it;
- All'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – protocollo@pec.asp.trapani.it; dipartimento.veterinaria@asp.trapani.it;
- Ad ARPA Sicilia – Dipartimento Provinciale di Trapani – arpa@pec.arpa.sicilia.it;
- Alla SARCO s.r.l. – certificata@pec.sarcosrl.it.

La presente ordinanza è altresì trasmessa, per informazione e competenza, a:

- Segreteria del Sindaco – Ufficio Staff del Sindaco;
- Segretario Generale del Comune di Marsala;
- SUAP;
- Settore Pianificazione, Urbanistica e Patrimonio – Ufficio Ambiente;
- Settori: LL.PP., Servizi alla Persona e Servizi Pubblici Locali;
- Ai titolari delle Funzioni attivate e ai loro sostituti.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Marsala e portata a conoscenza della popolazione mediante ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Palermo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

---

Il Responsabile dell'atto:F.to GUASTELLA SALVATORE

Marsala, 22/06/2026

La Sindaca  
Patti Andreana Maria / InfoCamere S.C.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*